



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 06/04/2019

OGGETTO:

Approvazione Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 e relativa disciplina.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di aprile nella Sala delle Adunanze Consiliari alle ore 11.20, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERA Flavio - Sindaco	Sì
2. SUSINI Osvaldo - Consigliere	Sì
3. FANICCHIA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
4. CARPENTIERI Mario - Consigliere	Sì
5. IACOVELLI Giuseppe - Consigliere	Sì
6. SPOLETINI Sara - Consigliere	Sì
7. COCULO Francesco - Consigliere	Sì
8. MOSCA Valter - Consigliere	Sì
9. MOSELLI Domenico - Consigliere	No
10. CECI Aldomiro - Consigliere	No
11. PROIETTI Francesco - Consigliere	No
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Daniele Fusco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERA Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2014 è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata come da Piano Finanziario predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale e del gestore del servizio ;

- che il piano finanziario 2019 predisposto dal Servizio Finanziario è stato redatto sulla base dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché dei costi di gestione di igiene urbana rilevati e comunicati dall'Ufficio Tecnico comunale ;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n° 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Roma con Delibera Commissario Straordinario n. 119 del 28 febbraio 2014 ;

Considerato:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/02/2018 è stata disposta la reinternalizzazione delle attività riscossione ordinaria in relazione alle attività amministrative primarie connesse alle fasi di gestione, redazione e stampa degli avvisi di pagamento bonario gestione dei tributi comunali;

- che nel corso del 2018 sono state avviate le procedure di reinternalizzazione del servizio di riscossione delle entrate comunali nell'ambito delle quali è stata ricostruita la banca dati Tari per l'anno 2018 e precedenti ed è stata effettuata la riscossione diretta per il ruolo Tari 2018;

- che il Regolamento Iuc approvato con Delibera di consiglio comunale n.11/2014 non definisce i termini di scadenza per la riscossione della Tari e che è in fase di revisione la normativa regolamentare dei tributi comunali in particolare è in fase di predisposizione il Regolamento generale delle entrate comunali;

- che è necessario, nelle more dell'approvazione del Regolamento delle entrate comunali, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2019, che la riscossione della Tari avvenga secondo le seguenti scadenze:

- prima rata il 30 maggio 2019;
- seconda rata il 30 luglio 2019 ;
- terza rata il 30 settembre 2019;
- quarta rata il 30 novembre 2019;

Visti gli artt. 201 e 238, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Visto che con Deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 08.04.2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art.246 del D.lgs267/2000;

Visto l'art.251 comma 5 del D.lgs. 267/2000;

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il comma 1093 della legge di bilancio 2019 che anche per l'anno 2019 consente ai comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4°, 4b dell'allegato 1 del DPR 158/1999 in misura inferiore ai massimi ivi indicati del 50%;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti;

Posto che il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”;

Richiamata la nota del 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Richiamato l'art.251 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Visto il D.lvo 267/2000;

CON VOTI: favorevoli sei e astenuti due (Susini e Spoletini),

DELIBERA

1. Di approvare il “Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019 ” contenente le tariffe tari 2019 e i criteri per la determinazione delle stesse, così come definito nei seguenti Allegati :
 - 1..1. Piano finanziario Tari – Parte prima- Modalità di Gestione del Servizio 2019;
 - 1..2. Piano finanziario Tari –Parte Seconda – Determinazione della tariffa 2019 – Metodo normalizzato
2. Di fissare in quattro rate il versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) con scadenza :
 - prima rata il 30 maggio 2019;
 - seconda rata il 30 luglio 2019 ;
 - terza rata il 30 settembre 2019;
 - quarta rata il 30 novembre 2019;

2. Di dare atto che si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 2019;
3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione: favorevoli sei e astenuti due (Susini e Spoletini), ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
Firmato digitalmente
CERA Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Daniele Fusco
